

STATUTO

**ORIZZONTE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ADRANO CT VIA MERENDA 28

Numero REA: CT - 281146

Codice fiscale: 04216850877

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-11-2004 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" N. 19528 di Repertorio N. 4014 di Raccolta	
	STATUTO	
	ORIZZONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE a r.l.	
	(a mutualità prevalente)	
	COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI	
	Art.1) - E' costituita una società cooperativa denominata	
	"ORIZZONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE a r.l.", con sede	
	nel Comune di Adrano.	
	Alla società cooperativa si applicano, in quanto compatibili,	
	le norme sulla società a responsabilità limitata.	
	La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2100, e potrà	
	essere prorogata a norma di legge.	
	Art.2) - La cooperativa, senza fini speculativi secondo le	
	norme di legge richiamate nel presente statuto e ai sensi	
	della legge 381/1991, nel principio della mutualità e della	
	solidarietà, si propone di contribuire, con particolare	
	referimento alla realtà infantile, minorile e giovanile, al	
	miglioramento della qualità della vita e della condizione	
	sociale di soggetti disabili, di quelli che presentano	
	difficoltà e problemi psico-sociali, di ex tossicodipendenti,	
	di alcolisti, di minori a rischio, di soggetti disadattati o	
	emarginati, di extracomunitari residenti in Italia o	
	all'estero, detenuti, immigrati, nomadi, profughi, di	
	soggetti adulti e di anziani autosufficienti o parzialmente	
	tali, di ragazze madri, gestanti e donne in difficoltà,	
	1	

	dell'infanzia abbandonata, svantaggiata e non, rispondendo	
	alle loro esigenze e richieste con l'attuazione di attività	
	ed interventi assistenziali, educativi e terapeutici,	
	programmati e finalizzati a favorirne il recupero sociale e	
	lo sviluppo integrale ed ordinato della loro personalità e	
	delle loro potenzialità psico-fisiche.	
	La società, pertanto, si propone di attuare tutte le attività	
	e le tipologie di servizi individuati e regolamentati dalla	
	L.R. n.22 del 9 maggio 1986 e del Decreto Presidenziale	
	Regionale del 4 giugno 1996, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 40	
	parte I del 10 agosto 1996.	
	In particolare la società si propone di:	
	- assicurare l'assistenza, anche domiciliare ed abitativa,	
	alle persone disabili ed anziane;	
	- promuovere la realizzazione di soggiorni climatici, marini,	
	montani e termali;	
	- assicurare la realizzazione di centri diurni e notturni di	
	assistenza;	
	- promuovere la realizzazione di case-albergo, case protette,	
	comunità alloggio e case di riposo, nonché centri di incontro	
	e del tempo libero;	
	- promuovere l'eventuale utilizzazione del volontariato;	
	- promuovere l'istruzione cooperativistica e professionale,	
	anche mediante l'istituzione di corsi di orientamento,	
	qualificazione e perfezionamento;	
	2	

	- promuovere lo svolgimento di servizi nel campo	
	dell'educazione e dell'assistenza socio-culturale e	
	sanitaria, all'infanzia, ai minorati, agli Handicappati ed	
	agli anziani, non trascurando tutte le pratiche e le	
	specializzazioni inerenti la fisioterapia, la riabilitazione	
	e lo sviluppo psico-fisico.	
	La società potrà istituire e/o gestire in proprio o in	
	convenzione:	
	servizio di assistenza igienico-personale agli alunni	
	disabili inerenti nelle scuole pubbliche;	
	servizio di assistenza domiciliare ai disabili;	
	servizio di assistenza post penitenziaria;	
	servizio di assistenza domiciliare agli anziani;	
	servizio di assistenza domiciliare ai nuclei familiari in	
	difficoltà;	
	servizi educativi ed assistenziali in favore dell'infanzia;	
	attività educative, servizi di pre e post scuola, sostegno	
	devianza, al fine di favorire il recupero e il reinserimento	
	sociale, superando ogni forma di emarginazione,	
	servizio di equipe socio-psico-pedagogica nelle scuole, nei	
	comuni e negli altri enti pubblici e privati;	
	servizi di assistenza e di rieducazione ai soggetti con	
	Handicap psichiatrico;	
	servizi socio educativi ed attività occupazionali finalizzati	
	alla promozione dell'integrazione di ex tossicodipendenti,	
	3	

	nella scuola, nel lavoro, nella società;	
	servizi socio-educativi per la promozione dell'integrazione	
	dei soggetti disabili;	
	servizi socio-assistenziali di interesse sovra comunali,	
	compreso l'assistenza ai ciechi, ai sordomuti rieducabili;	
	servizi assistenziali e socio-educativi in favore di	
	extracomunitari, per favorire lo sviluppo del processo multi	
	etnico e interculturale;	
	servizi di animazione, attività ludico-ricreative e	
	ludoterapiche nelle scuole pubbliche, nelle comunità e negli	
	enti pubblici e privati anche al fine di favorire e	
	potenziare il processo di socializzazione specie nei soggetti	
	disabili, svantaggiati o a rischio di devianza;	
	servizi di segretariato sociale;	
	servizio sociale professionale;	
	servizi di turismo sociale, colonie estive, escursioni,	
	soggiorni climatici e termali.	
	In conformità ai servizi erogati la società potrà gestire in	
	proprio, in convenzione o per affidamento:	
	- asili nido e comunità infantili;	
	- comunità alloggio per minori;	
	- strutture per la fruizione del tempo libero;	
	- case famiglia, comunità alloggio e strutture residenziali	
	per soggetti con handicap psichiatrico;	
	- centri diurni per anziani, minori e disabili;	
	4	

	- case di riposo, case di riposo protette, comunità alloggio	
	per anziani;	
	- case di accoglienza per gestanti, ragazze madri e donne in	
	difficoltà;	
	- centri di riabilitazione e cura per disabili fisici e	
	psichici;	
	- soggiorni climatici e termali;	
	- centri e strutture residenziali e del tempo libero;	
	- servizi di accompagnamento e trasporto con mezzi idonei e/o	
	omologati per il trasporto di inabili presso scuole, centri	
	di riabilitazione, centri ricreativi, ecc.;	
	- servizi di trasporto e accompagnamento in favore di	
	anziani, minori, gestanti, ragazze madri, donne in	
	difficoltà, disabili psichici come previsto dalla L.R. 22/86.	
	Tale servizio viene anche esteso ai soci e a tutti coloro	
	che, a richiesta, ne volessero usufruire;	
	- attività di servizio di telesoccorso ed elisoccorso;	
	- corsi di formazione professionale, di aggiornamento e di	
	riqualificazione per operatori di servizi socio-sanitari,	
	educativi e del turismo sociale.	
	Ove per la realizzazione dei superiori servizi si rendesse	
	necessario l'utilizzo di personale specializzato e questo non	
	fosse disponibile fra i soci, la cooperativa potrà stipulare	
	convenzioni con professionisti iscritti negli appositi albi,	
	all'uopo di volta in volta incaricati.	
	5	

	Per promuovere la cultura delle differenze, abbattendo i muri	
	della marginalità e del pregiudizio, al fine di favorire la	
	piena integrazione sociale e scolastica delle categorie e di	
	persone svantaggiate e/o bisognose, la società si propone di	
	offrire servizi integrativi e complementari, collaborando con	
	scuole, enti pubblici e privati. In particolare la società si	
	propone di:	
	- promuovere e realizzare studi, ricerche ed indagini sul	
	territorio regionale, nazionale e comunitario di particolare	
	rilievo sociale;	
	- organizzare indagini e ricerche specifiche nel settore	
	dell'handicap psico-fisico, del disadattamento giovanile,	
	della condizione degli anziani, delle fasce di emarginazione	
	sociale e degli ex tossicodipendenti;	
	- intervenire attraverso l'organizzazione di specifici	
	seminari di informazione sulla realtà familiare, parentale o	
	sociale a cui appartengono i soggetti indicati nel primo	
	capoverso del presente articolo, per migliorare i rapporti	
	interpersonali favorendone, al contempo, il reinserimento	
	nella collettività;	
	- gestire attività di supporto tecnico-professionale a favore	
	di enti pubblici nella progettazione e realizzazione delle	
	attività socio-assistenziali;	
	- progettare, promuovere e gestire progetti speciali contro	
	la tossicodipendenza e per la prevenzione primaria e	
	6	

	secondaria;	
	- collaborare con scuole, specie di grado superiore, enti	
	pubblici e privati per l'organizzazione di dibattiti,	
	convegni, seminari e conferenze sulle molteplici	
	problematicità sociali quali handicap, devianza,	
	tossicodipendenza, svantaggio, emarginazione, ecc., al fine	
	di sensibilizzare ed informare l'opinione pubblica, specie	
	quella giovanile, contribuendo in tal modo alla costruzione	
	di una nuova coscienza sociale;	
	- intervenire nella realtà scolastica tradizionale,	
	attraverso e con la collaborazione di personale docente e	
	non, al fine di realizzare programmi di attività	
	didattico-pratico-manuali. Organizzazione, attraverso la	
	consulenza ed il supporto di personale esperto e competente,	
	di corsi informativi per il team docente interessato alle	
	suddette attività, al fine di intervenire ad una piena e	
	rispondente formazione finalizzata alla acquisizione di	
	elementi e nozioni teorico-pratiche a trasmettere e	
	riproporre al gruppo-classe, anche come integrazione alle	
	attività didattico curricolari;	
	inoltre, per favorire il reinserimento parziale o globale di	
	soggetti disabili fisici, psichici e di ex tossicodipendenti	
	nella realtà di provenienza e di appartenenza, la società può	
	espletare le seguenti attività:	
	1) iniziative di promozione e di sviluppo di attività	
	7	

	artistico-artigianali, quali lavorazione della ceramica,	
	della terracotta, attività di falegnameria, lavorazioni in	
	ferro, decorazioni su vetro ed altro;	
	2) consulenza ed assistenza tecnico-professionale e di	
	supporto in tutte le fasi di espletamento delle attività	
	artistico-artigianali svolte da terzi nel proprio	
	laboratorio, compresa l'organizzazione di servizi di cottura	
	della ceramica;	
	3) uso e lavorazione non solo dell'argilla come mezzo	
	terapeutico e riabilitativo, ma anche realizzazione di	
	elaborati in cartapesta, di ricami, lavori di pittura,	
	scultura, realizzati su vari materiali e con diverse tecniche	
	e quant'altro possa comportare l'impiego	
	artistico-artigianale di attività manuali;	
	4) organizzazione di iniziative e attività finalizzate alla	
	promozione ed alla socializzazione verso l'esterno, anche	
	attraverso l'allestimento e la partecipazione a mostre, pure	
	itineranti, sia per l'esposizione che per la vendita di	
	prodotti artistici realizzati all'interno del laboratorio sia	
	da terzi che dai soggetti indicati per primo capoverso del	
	presente articolo;	
	5) organizzazione di momento di confronto e verifica	
	collegiale attraverso seminari, convegni, tavole rotonde,	
	pubblici dibattiti, inerenti alla condizione e lo sviluppo	
	medianti attività pratico manuali dei soggetti indicati nel	
	8	

	primo capoverso del presente articolo;	
	6) attività di animazione culturale, attività teatrali e di	
	drammatizzazione, nonché attività musicali, musicoterapica e	
	danzoterapia, psicomotricità ed altre terapie alternative in	
	collaborazione con scuole, enti pubblici e privati,	
	istituzioni educative, organizzazione di solidarietà sociale;	
	7) organizzazioni di laboratori sperimentali e di ricerca, di	
	corsi di formazione professionali, e per l'impiego del tempo	
	libero per tutte le fasce di età e per tutte le tipologie di	
	soggetti indicati nel primo capoverso del presente articolo;	
	8) collaborazione con scuole di ogni ordine e grado, enti	
	pubblici e privati per l'organizzazione e lo svolgimento di	
	attività di laboratorio informatico e multimediale, con	
	adeguate attrezzature in possesso della società stessa;	
	9) realizzazione di un centro studi e documentazione fornito	
	di biblioteca, emeroteca e cinevideoteca avente per oggetto	
	materiale didattico, bibliografico e non inerente alla	
	condizione del disagio e del disadattamento dei soggetti	
	indicati nel primo capoverso del presente articolo, nonché	
	l'acquisizione di materiale documentativi specialistico anche	
	referito alla ergoterapia.	
	Realizzazione di documentazione, anche video audiovisiva come	
	strumento di verifica dell'evoluzione dei processi di	
	apprendimento individuali e di gruppo;	
	10) l'organizzazione di corsi di formazione, qualificazione,	
	9	

	avviamento al lavoro ed aggiornamento professionale degli	
	obiettivi educativi e sociali in favore dei soggetti indicati	
	nel primo capoverso del presente articolo; l'istituzione,	
	gestione in proprio o con affidamento di corsi di formazione,	
	addestramento, qualificazione e perfezionamento professionali	
	e liberi, secondo quanto previsto dalle normative regionali,	
	nazionali e comunitarie;	
	l'assunzione di incarichi di programmazione, di	
	organizzazione, di direzione attività corsali di cui sopra,	
	nonché di convegni, seminari di studio a favore di soggetti	
	interessati al settore: enti pubblici, privati, società,	
	cooperative, associazioni, ecc.; lo svolgimento di attività	
	di ricerca occupazionale; realizzazione di pubblicazioni,	
	opuscoli, dispense e documenti vari inerenti alle attività	
	svolte a livello teorico, formativo ed innovativo;	
	11) nell'ambito dei programmi di cooperazione dell'Italia con	
	i Paesi extracomunitari in via di sviluppo, la società potrà	
	stipulare contratti con il Ministro degli esteri per	
	l'erogazione di tutti i servizi esposti nel presente	
	articolo, finalizzate ad un globale miglioramento della vita	
	ed allo sviluppo socio-culturale di tutte le fasce di	
	popolazione ad essi appartenenti. Inoltre la società si	
	propone di promuovere l'integrazione sociale e la formazione	
	professionale di extracomunitari sia nel proprio paese di	
	appartenenza che in altri, compreso l'Italia, anche ai fini	
	10	

	della legge 943 del 30.12.1985, nonché la formazione di	
	personale italiano destinato a svolgere attività di	
	cooperazione alla sviluppo; di progettare e promuovere	
	programmi di educazione, anche nell'ambito scolastico	
	inerenti ai temi della solidarietà sociale come strumento	
	necessario ed indispensabile per il miglioramento della	
	condizione socio esistenziale dell'umanità, nonché iniziative	
	volte alla intensificazione degli scambi culturali fra	
	l'Italia ed i paesi extracomunitari con particolari	
	riferimento a quelli fra giovani;	
	12) il sostegno a programmi d'informazione e comunicazione	
	che favoriscano una maggiore partecipazione della popolazione	
	ai processi di democrazia e di sviluppo dei paesi beneficiari;	
	13) istituzione di borse di studio da assegnare a soggetti	
	che abbiano dimostrato particolare impegno e capacità	
	nell'espletamento delle attività;	
	14) organizzazione di momenti di confronto e verifica	
	teorico-pratica con altre realtà operative e similari,	
	nazionali ed esteri;	
	15) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la	
	ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché	
	adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate	
	allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della	
	legge 31.1.1992 n.59 ed eventuali norme integrative e	
	modificative; chiedere allo Stato, alla Regione o ad altri	
	11	

	Enti contributi e mutui a tasso agevolato;	
	La società potrà chiedere l'iscrizione presso qualsiasi Albo	
	ed Elenchi Nazionali, Internazionali e Regionali, presso	
	qualsiasi Ente e/o Pubblica Amministrazione, al fine di	
	ottemperare a disposizioni di legge ed ottenere facilitazioni	
	e agevolazioni fiscali di qualsiasi natura.	
	La cooperativa potrà altresì svolgere qualunque attività	
	connessa ed al fine di quelle sopra elencate, nonché compiere	
	tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie o	
	utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia	
	indirettamente che indirettamente attinenti ai medesimi.	
	Stipulare convenzioni con privati, comunità terapeutiche,	
	associazioni di solidarietà, enti pubblici, enti locali,	
	organizzazioni nazionali ed estere; la società potrà inoltre	
	svolgere qualunque altra attività connessa o affine a quelle	
	sopra elencate e compiere tutte le operazioni contrattuali di	
	natura mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e	
	finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli	
	scopi sociali. In particolare la cooperativa potrà richiedere	
	contributi in conto capitale previsti dalle leggi vigenti e	
	da quelle eventualmente emanate dalla Regione Sicilia, dalla	
	Stato, dalla Comunità Economica Europea e da altri enti ed	
	organizzazioni interregionali. La cooperativa potrà anche	
	chiedere crediti di esercizio ed a medio termine a tasso	
	agevolato per l'attuazione dell'oggetto sociale.	
	12	

	Essa potrà, tra l'altro:	
	a) assumere interessenze o partecipazioni, sotto qualunque	
	forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe o	
	comunque accessorie all'attività sociale;	
	b) dare adesione e partecipazione ed enti ed organismi	
	economici e consortili diretti a consolidare e sviluppare il	
	movimento ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed	
	il credito;	
	c) la cooperativa si propone di stimolare lo spirito di	
	previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di	
	attività, da disciplinare con apposito regolamento, per la	
	raccolta di prestiti, limitati ai soli soci ed effettuata	
	esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.	
	E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio	
	fra il pubblico sotto ogni forma.	
	Art.3) - Il numero dei soci è non inferiore al minimo, né	
	superiore al massimo, stabilito dalla legge. Possono essere	
	soci tutti coloro che siano in grado di operare nei succitati	
	settori di svolgimento delle attività sociali. Non possono in	
	ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese	
	identiche o affini con quella della cooperativa se in alcun	
	modo concorrenziali. E' consentita l'ammissione a soci di	
	elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente	
	necessario al buon funzionamento della società e nella misura	
	massima prevista dalla legge. Possono essere ammessi nuovi	
	13	

	soci cooperatori in una categoria speciale in ragione	
	dell'interesse alla loro formazione ovvero del loro	
	inserimento nell'impresa, detti soci non possono in ogni caso	
	superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori ed	
	al termine di un periodo comunque non superiore a cinque anni	
	il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli	
	altri soci cooperatori. Possono acquisire la qualifica di	
	soci anche i finanziatori laddove la cooperativa emetta	
	strumenti finanziari con diritto di voto. La società	
	cooperativa potrà emettere strumenti finanziari privi di	
	diritti di amministrazione solo ad investitori qualificati.	
	Resta fermo che i privilegi previsti, in favore di dette	
	categorie di possessori di strumenti finanziari, nella	
	ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale non si	
	estendono alle riserve indivisibili a norma di legge. Ai soci	
	finanziatori possessori di strumenti finanziari non può, in	
	ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti	
	spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati	
	in ciascuna assemblea generale.	
	Art.4) - L'ammissione di un nuovo socio è fatta con	
	deliberazione degli amministratori su domanda	
	dell'interessato. Chi desidera diventare socio deve	
	presentare domanda all'organo amministrativo specificando:	
	a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio,	
	cittadinanza;	
	14	

	b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti	
	dall'articolo precedente;	
	c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel	
	libro dei soci. Il nuovo ammesso deve versare, oltre	
	l'importo della quota sociale sottoscritta, il sovrapprezzo	
	eventualmente determinato dall'assemblea in sede di	
	approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.	
	L'organo amministrativo deve entro sessanta giorni motivare	
	la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e	
	comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di	
	ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha	
	proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del	
	diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la	
	quale delibera sulle domande non accolte, se non	
	appositamente convocata, in occasione della sua prossima	
	convocazione. Gli amministratori nella relazione al bilancio	
	illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con	
	riguardo all'ammissione dei nuovi soci.	
	Art.5) - Le quote dei soci cooperatori non possono essere	
	cedute con effetto verso la società, se la cessione non è	
	autorizzata dagli amministratori. Il socio che intende	
	trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli	
	amministratori con lettera raccomandata indicando il	
	15	

	nominativo dello aspirante all'acquisto. Il provvedimento che	
	concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al	
	socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro	
	dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per	
	divenire socio. Il provvedimento che nega al socio	
	l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il	
	socio entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione può proporre opposizione al Tribunale. Le quote	
	sociali di valore nominale superiore al massimo previsto per	
	patti statutari non possono essere divise per atto tra vivi;	
	pertanto un socio non può trasferire una parte della propria	
	quota di partecipazione, salvo autorizzazione dell'organo	
	amministrativo.	
	Art.6) - Oltre che nei casi previsti dalla legge o dall'atto	
	costitutivo, può recedere il socio cooperatore:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	La comunicazione di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla società. Gli amministratori devono	
	esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non	
	sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori	
	devono darne immediata comunicazione al socio, che entro	
	16	

	sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può	
	proporre opposizione innanzi il Tribunale. Gli effetti del	
	recesso sono regolati dal codice civile.	
	Art.7) - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dagli	
	amministratori/o dall'assemblea essere escluso il socio:	
	1) per mancato pagamento delle quote sottoscritte, previa	
	intimazione da parte degli amministratori;	
	2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano	
	dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal	
	rapporto mutualistico;	
	3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la	
	partecipazione alla società;	
	4) nei casi previsti dagli artt. 2286 e 2288, 1° comma del	
	codice civile;	
	5) che svolge attività in contrasto o concorrente con quella	
	della società cooperativa;	
	6) che non osserva le deliberazioni legalmente prese dagli	
	organi sociali competenti, ed in tal caso, previa intimazione	
	da parte degli amministratori.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni	
	dalla comunicazione.	
	Decesso del socio	
	Art. 8) - In caso di decesso di un socio, gli eredi hanno	
	diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni	
	17	

	di legge.	
	In caso di pluralità di successori, essi dovranno nominare un	
	rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la	
	società consenta la divisione; in caso di inadempienza si	
	applica l'art.2347, 2° e 3° comma del codice civile.	
	Art.9) - Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari	
	del socio defunto, quando non trova applicazione l'articolo	
	precedente, avranno diritto alla liquidazione della quota	
	sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono	
	verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio, il	
	rimborso non sarà comunque in misura mai superiore	
	all'importo effettivamente versato, anche a titolo di	
	sovrapprezzo.	
	La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera	
	raccomandata nel termine di sei mesi dalla chiusura di detto	
	esercizio, ed il pagamento, salvo il diritto di ritenzione	
	spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni	
	proprio eventuale credito liquido, deve essere effettuato	
	entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.	
	In mancanza di tale domanda, le somme spettanti ai soci	
	uscenti e/o agli eredi o legatari dei soci defunti, saranno	
	devoluti alla riserva straordinaria.	
	In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione potrà, quando a	
	suo giudizio insindacabile vi sia il motivo di garantire la	
	società ed i soci, rinviare il rimborso sino a due anni dalla	
	18	

	data di approvazione del bilancio in cui si scioglie il	
	rapporto.	
	Il socio uscente risponde verso la società per il pagamento	
	dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui	
	il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è	
	verificata. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto	
	associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio	
	uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto	
	ricevuto per la liquidazione della quota. Nello stesso modo e	
	per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o legatari	
	del socio defunto.	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	Art.10) - Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un	
	numero illimitato di quote sociali del valore nominale	
	ciascuna non inferiore ad euro 25,00 (Euro venticinque/00),	
	né superiore al limite massimo stabilito dalla legge;	
	b) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di	
	gestione di cui all'art.13)	
	c) da eventuali riserve straordinarie;	
	d) dai fondi per scopi mutualistici, e da ogni altro fondo od	
	accantonamento costituito a copertura di particolari rischi	
	od in previsione di oneri futuri, o investimenti;	
	e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa	
	per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi	
	19	

	sociali. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la	
	cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci	
	nei limiti delle quote sottoscritte. Le riserve di cui	
	all'art.2545 ter del codice civile non possono mai essere	
	ripartite tra i soci, neppure in caso di scioglimento della	
	società.	
	Art.11) - La quota sociale sottoscritta ed il relativo	
	plusvalore potranno essere versati a rate e precisamente:	
	a) almeno il cinquanta per cento all'atto della	
	sottoscrizione;	
	b) il rimanente nei termini da stabilirsi dall'Organo	
	Amministrativo.	
	La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti del	
	capitale sociale sottoscritto dai soci durante l'esistenza	
	della società.	
	RISTORNI	
	Art.12) - In caso di utili di gestione la cooperativa	
	procederà alla ripartizione dei ristorni solo per quella	
	parte di ricavi realizzati nei confronti dei soci. Il	
	criterio di imputazione delle somme che la società	
	cooperativa potrà attribuire ai soci a titolo di ristorno	
	sarà determinato dalla media ponderata delle percentuali	
	relative alle prestazioni ed agli apporti effettuati dai soci	
	nella società, nonché alle acquisizioni effettuate dai soci	
	nella società. Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al	
	20	

	momento delle transazioni con i soci sono contabilizzati come	
	costi o ricavi provvisori. Alla chiusura dell'esercizio	
	sociale, sulla scorta delle risultanze di bilancio, la	
	società rileverà la percentuale dei ristorni da attribuire ai	
	soci (positivi e negativi) sulla scorta della percentuale	
	delle transazioni operate con i soci rispetto a quelle	
	totali. Accertati i ristorni la società potrà deliberare (in	
	caso di ristorni positivi) in alternativa:	
	a) di distribuirli in denaro o in natura;	
	b) di distribuirli mediante aumento proporzionale delle quote	
	possedute;	
	c) di distribuirli mediante attribuzione di strumenti	
	finanziari, la cui emissione, collocazione e funzionamento	
	dovrà essere conforme al dettato legislativo. Gli	
	amministratori potranno predisporre una disciplina più	
	analitica dei ristorni, che non contrasti con quanto disposto	
	nel presente articolo, redigendo un apposito regolamento da	
	far approvare dall'assemblea ai sensi dell'ultimo comma	
	dell'art.2521 del codice civile.	
	ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO	
	Art.13 - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre	
	di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo	
	amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo	
	esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di	
	oculata prudenza. Gli utili netti di gestione risultanti dal	
	21	

	bilancio saranno così destinati:	
	a) non meno del 30% al fondo di riserva legale, mai	
	divisibile tra i soci cooperatori;	
	b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità	
	previste dalla legge;	
	c) un dividendo ai soci nella misura massima del trenta per	
	cento degli utili e nel rispetto di eventuali limiti previsti	
	dalle leggi vigenti;	
	d) l'eventuale rimanenza sarà destinata secondo le modalità	
	determinate dall'assemblea nel rispetto dell'art. 2545 quater	
	codice civile e di ogni altro limite previsto dalla legge.	
	La ripartizione dei ristorni ai soci (ex art. 2545 sexies	
	cod. civ.), in proporzione alla quantità e qualità degli	
	scambi mutualistici avverrà in denaro.	
	ORGANI SOCIALI	
	Assemblea	
	Art.14) - L'assemblea dei soci delibera sulle materie	
	riservate alla sua competenza dalla legge, dai presenti patti	
	statutari, nonché sugli argomenti che uno o più	
	amministratori o tanti soci che rappresentano almeno 1/3 del	
	capitale sociale sottopongono alla sua approvazione. In ogni	
	caso sono riservate alla competenza della assemblea dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli	
	utili;	
	22	

	b) la nomina dell'organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dalla legge, dei sindaci e del	
	presidente del collegio sindacale o del revisore;	
	d) le modificazione del presenti patti statutari;	
	e) l'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;	
	f) la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci.	
	L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo	
	anche fuori dal Comune ove è posta la sede sociale, purchè in	
	Italia o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente	
	all'Unione Europea. L'Assemblea viene convocata dal	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero da uno	
	degli Amministratori con avviso spedito almeno dieci giorni	
	prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera di	
	raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad	
	assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto	
	pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci	
	(nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica	
	o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al	
	numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo	
	specifico recapito che siano stati espressamente comunicati	
	dal socio e che risultino espressamente dal libro soci).	
	Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il	
	giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle	
	23	

	materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere	
	prevista una data ulteriore di seconda convocazione, almeno	
	un giorno dopo dalla prima, per il caso in cui nella adunanza	
	prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse	
	legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione	
	valgono le medesime maggioranze previste per la prima	
	convocazione.	
	L'assemblea è validamente costituita con l'intervento di	
	almeno di un quinto dei soci e, in seconda convocazione,	
	qualunque sia il numero dei presenti.	
	Le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto	
	favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% di	
	tutti i soci della cooperativa aventi diritto di voto, salvo	
	maggioranze più elevate richieste dalla legge per specifici	
	argomenti o salvo quanto diversamente previsto nei presenti	
	patti statutari. In mancanza di formale convocazione	
	l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa	
	partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli	
	Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o	
	informati e nessuno si oppone alla trattazione	
	dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se	
	nominati, non partecipano personalmente all'assemblea,	
	dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da	
	conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano	
	di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine	
	24	

	del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.	
	Svolgimento dell'assemblea	
	Art.15) - L'Assemblea è presieduta, a seconda della	
	strutturazione dell'Organo amministrativo,	
	dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di	
	amministrazione o dall'Amministratore più anziano. In caso di	
	assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà	
	presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza	
	dei presenti.	
	- L'Assemblea nomina un segretario anche non socio, salvi i	
	casi in cui il verbale è redatto da un notaio.	
	- Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare	
	costituzione della stessa, accertare l'identità e la	
	legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo	
	svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i	
	risultati delle votazioni.	
	- Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non	
	siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.	
	Ogni socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore	
	della quota posseduta.	
	- I voti attribuiti ai soci possessori di strumenti	
	finanziari non possono in ogni caso superare un terzo dei	
	voti dei soci presenti ovvero rappresentati in assemblea	
	generale.	
	25	

	La cooperativa può offrire in sottoscrizione strumenti privi	
	di diritti di amministrazione solo ad investitori qualificati.	
	- Le modalità delle votazioni saranno stabilite	
	dall'assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte col voto	
	favorevole di almeno il 26% di tutti i soci aventi diritto al	
	voto. E' possibile la espressione del voto per corrispondenza	
	o a mezzo telefax, documenti che dovranno essere conservati	
	agli atti della società.	
	- I soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire	
	personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta:	
	ciascun socio può rappresentare al massimo altri tre soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare in	
	assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado	
	e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.	
	Se sono stati emessi strumenti finanziari privi di diritto di	
	voto si terranno assemblee speciali che delibereranno ai	
	sensi dell'art.2541 del codice civile.	
	Art.16) - Organo amministrativo	
	- La società cooperativa potrà essere amministrata,	
	alternativamente, a seconda di quanto stabilito dalla	
	assemblea dei soci in occasione della nomina:	
	a) da un Amministratore Unico;	
	b) da un Consiglio di Amministrazione composto di un numero	
	26	

	di membri variabile da un minimo di tre ad un massimo di	
	cinque, secondo il numero esatto che verrà determinato dai	
	soci in occasione della nomina;	
	c) da due o più Amministratori con poteri congiunti e/o	
	disgiunti, nel numero e con le competenze che verranno	
	determinati dai soci in occasione della nomina.	
	- La maggioranza degli amministratori è scelta fra i soci	
	cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori	
	persone giuridiche.	
	Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e	
	se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle	
	condizioni previste dall'art.2382 codice civile.	
	Art.17) - Nomina e sostituzione degli amministratori	
	- Gli Amministratori resteranno in carica fino a revoca o	
	dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito	
	dall'assemblea dei soci all'atto della nomina.	
	- In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita	
	la revoca degli amministratori in ogni tempo e senza	
	necessità di motivazione, ovvero di giusta causa.	
	- E' ammessa la rieleggibilità alla carica di amministratore.	
	- Nel caso sia stato nominato il Consiglio di	
	Amministrazione se per qualsiasi causa viene meno la	
	maggioranza dei Consiglieri decade l'intero Consiglio di	
	amministrazione. Nel caso siano stati invece nominati più	
	Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti, se per	
	27	

	qualsiasi causa viene a cessare anche un solo Amministratore,	
	decadono anche gli altri Amministratori. Spetterà	
	all'assemblea dei soci procedere alla nomina del nuovo	
	organo amministrativo. Nel frattempo il Consiglio decaduto o	
	gli altri Amministratori decaduti potranno compiere solo atti	
	di ordinaria amministrazione.	
	- La cessazione degli amministratori per scadenza del termine	
	ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo	
	è stato ricostituito.	
	Presidente	
	Art.18) - Nel caso la società cooperativa sia amministrata	
	da un Consiglio di Amministrazione, questo elegge fra i suoi	
	membri un Presidente, se questi non è nominato dai soci in	
	occasione della nomina, ed eventualmente anche un Vice	
	Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza	
	o di impedimento. Ad esso spetta la rappresentanza legale	
	della Cooperativa ed in particolare potrà aprire conti	
	correnti bancari o postali in Istituti italiani ed esteri.	
	Art.19) - Decisioni degli amministratori	
	- Nel caso la società cooperativa sia amministrata da un	
	Consiglio di Amministrazione, le decisioni dello stesso,	
	salvo quanto previsto al successivo articolo 20 comma 1),	
	sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla	
	base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà	
	deciso dallo stesso Consiglio nella prima riunione dopo la	
	28	

	nomina.	
	- Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta	
	dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale	
	dovrà risultare con chiarezza:	
	a) l'argomento oggetto della decisione	
	b) il contenuto e le risultanze della decisione e le	
	eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti	
	c) l'indicazione degli Amministratori contrari o astenuti, e	
	su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro	
	contrarietà o astensione	
	d) la sottoscrizione di tutti gli Amministratori, sia	
	consenzienti che astenuti o contrari.	
	- Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per	
	iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal	
	quale dovrà risultare con chiarezza:	
	e) l'argomento oggetto della decisione	
	f) il contenuto e le risultanze della decisione e le	
	eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti. Copia di	
	tale documento dovrà essere trasmessa a tutti gli	
	Amministratori i quali entro i due giorni successivi dovranno	
	trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in	
	calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno	
	esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero	
	l'astensione, indicando se ritenuto opportuno, il motivo	
	della loro contrarietà o astensione; la mancanza di	
	29	

	dichiarazione degli amministratori entro il termine suddetto	
	equivale a voto contrario. Le trasmissioni previste nel	
	presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o	
	sistema di comunicazione che consenta un riscontro della	
	spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta	
	elettronica.	
	- Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese	
	con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori	
	in carica.	
	- Le decisioni degli Amministratori, adottate a sensi del	
	presente articolo, dovranno essere trascritte nel Libro delle	
	decisioni degli Amministratori	
	- Con la maggioranza di cui al precedente articolo 19 comma	
	4), gli Amministratori possono stabilire di rimettere la	
	decisione su particolari argomenti o su specifiche operazioni	
	a delibera del Consiglio di Amministrazione da adottarsi col	
	metodo collegiale.	
	Art.20) - Decisioni collegiali degli amministratori	
	- Con riferimento alle materie indicate dall'art.2475 quinto	
	comma codice civile ovvero nel caso di cui al precedente art.	
	19 comma 6°) ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla	
	legge o dai presenti patti statutari, le decisioni del	
	Consiglio di Amministrazione debbono essere adottate mediante	
	deliberazione collegiale.	
	- A tal fine il Consiglio di Amministrazione:	
	30	

	a) viene convocato dal presidente mediante avviso spedito con	
	lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo	
	idoneo allo scopo (ad esempio fax o posta elettronica),	
	almeno cinque giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza	
	con telegramma o fax da spedirsi almeno un giorno prima, nei	
	quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della	
	riunione, nonché l'ordine del giorno.	
	b) si raduna presso la sede sociale o altrove, purchè in	
	Italia, o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente	
	all'Unione Europea;	
	c) Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono	
	valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono	
	tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci, se nominati, sono	
	presenti o informati della riunione.	
	- E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di	
	Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi	
	audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui	
	dovrà essere dato atto nei relativi verbali:	
	a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il	
	Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e	
	sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la	
	riunione in detto luogo;	
	b) che sia consentito al Presidente della riunione di	
	accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento della riunione, constatare e proclamare i	
	31	

	risultati della votazione;	
	c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di	
	verbalizzazione;	
	d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o	
	trasmettere documenti.	
	- Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente, in	
	forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza	
	dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti	
	dei presenti. In caso di parità la proposta si intende	
	respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.	
	- Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate	
	a sensi del presente articolo sono constatate da verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario (salvo i casi in	
	cui il verbale è redatto da un notaio); detto verbale, anche	
	se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel	
	Libro delle decisioni degli Amministratori.	
	Art.21) - Competenze degli amministratori	
	- L'organo amministrativo, qualunque sia la sua	
	strutturazione, ha tutti i poteri di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o	
	i presenti patti statutari riservano espressamente ai soci.	
	- Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione questo	
	32	

	può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i	
	limiti di cui all'art.2544 codice civile ad un comitato	
	esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad	
	uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. Il	
	Comitato esecutivo ovvero l'Amministratore o gli	
	Amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di	
	ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno	
	dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione, con	
	le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.	
	- Nel caso di nomina di più Amministratori con poteri	
	congiunti e/o disgiunti, i poteri di amministrazione, in	
	occasione della nomina, potranno essere attribuiti agli	
	stessi sia in via congiunta che in via disgiunta, ovvero	
	taluni poteri di amministrazione potranno essere attribuiti	
	in via disgiunta e gli altri in via congiunta. In mancanza di	
	qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in ordine alle	
	modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti	
	poteri si intenderanno attribuiti agli amministratori in via	
	congiunta.	
	- L'organo amministrativo può nominare direttori, direttori	
	generali, institori o procuratori per il compimento di	
	determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.	
	- Ai sensi dell'art.2545 codice civile gli amministratori, e	
	i sindaci ove nominati, in occasione dell'approvazione del	
	bilancio di esercizio devono, nelle relazioni previste dagli	
	33	

	articoli 2428 e 2429 codice civile indicare specificamente i	
	criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento	
	dello scopo mutualistico.	
	Art.22) - Rappresentanza della società	
	- Gli Amministratori hanno la rappresentanza generale della	
	società.	
	- In caso di nomina di più Amministratori, con poteri	
	congiunti e/o disgiunti, la rappresentanza spetta agli stessi	
	in via congiunta o disgiunta a seconda che i poteri di	
	amministrazione, in occasione della nomina, siano stati loro	
	attribuiti in via congiunta ovvero in via disgiunta.	
	- La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori	
	generali, agli institori ed ai procuratori di cui al	
	precedente articolo 21) nei limiti dei poteri determinati	
	dall'Organo Amministrativo nell'atto di nomina.	
	I rappresentanti in particolare potranno:	
	a) deliberare per la stipula di atti e contratti di ogni	
	genere per l'attività sociale e fra gli altri: vendere,	
	acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed	
	immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi	
	compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere	
	ogni e qualsiasi operazione presso Istituti di credito, di	
	diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere	
	conti correnti anche allo scoperto, e compiere qualsiasi	
	operazione bancaria compresa la richiesta di sovvenzione e	
	34	

	mutui, concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie; cedere,	
	accettare, emettere, girare, avallare; scontare, quietanzare	
	crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;	
	b) decidere e concorrere a gare di appalto per opere e	
	servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi	
	contratti;	
	c) deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed	
	ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per	
	facilitare l'ottenimento del credito;	
	d) dare l'adesione della società ad organismi federali o	
	consortili la cui attività non è in contrasto con gli scopi	
	della cooperativa;	
	e) assumere e/o licenziare il personale della società	
	fissandone le retribuzioni e le mansioni;	
	f) conferire procure sia generali che speciali;	
	g) fissare il sistema retributivo dei soci lavoratori e di	
	tutti i dipendenti: pagamento ad ore, settimanale,	
	giornaliero, mensile od annuo o basato sulla retribuzione	
	degli utili.	
	Art.23) - Compensi agli amministratori	
	- Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese	
	sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere	
	assegnata una indennità annua complessiva, che verrà	
	determinata dai Soci, in occasione della nomina o con	
	apposita decisione.	
	35	

	- Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio stesso, sentito il parere del collegio sindacale se nominato.	
	I soci possono anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.	
	- All'Organo Amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.	
	Art.24) - Organo di controllo	
	- La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art. 2477, 2° e 3° comma del codice civile, nonchè quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi. In questi casi il Collegio Sindacale verrà nominato ed opererà ai sensi del successivo art.25).	
	Art.25) - Collegio sindacale	
	- Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del Collegio stesso.	
	- I sindaci sono nominati ove così i soci decidano ovvero la	
	36	

	nomina sia obbligatoria per legge ed ha funzioni di controllo	
	contabile e di gestione ai sensi di legge. Essi restano in	
	carica per tre esercizi, e scadono alla data della decisione	
	dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo	
	esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per	
	scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il	
	collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.	
	Spettano al collegio sindacale il controllo contabile, il	
	controllo di legalità (osservanza della legge e dei patti	
	statutari) e la vigilanza sulla corretta amministrazione.	
	REQUISITI DELLA MUTUALITA' PREVALENTE	
	Art. 26) - E' espressamente vietato:	
	- distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti	
	e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	- remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	- distribuire le riserve tra i soci cooperatori.	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art.27) - Il funzionamento tecnico ed amministrativo della	
	società potrà essere disciplinato da un regolamento interno	
	da compilarsi dall'Organo Amministrativo e da approvarsi	
	dalla assemblea. Nello stesso regolamento potranno essere	
	stabiliti i poteri del direttore e del Comitato esecutivo se	
	37	

	saranno nominati, l'ordinamento e le mansioni dei Comitati	
	tecnici se verranno costituiti, nonchè le mansioni ed il	
	trattamento economico dei dipendenti della società.	
	Art.28) - In qualunque caso di scioglimento della società,	
	l'assemblea con la maggioranza stabilita nell'art. 15 comma	
	6), nominerà uno o più liquidatori preferibilmente fra i	
	soci, stabilendone i poteri. L'intero patrimonio sociale,	
	dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi	
	eventualmente maturati, deve essere destinato ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	Art.29) - Per tutto quanto non è regolato dall'atto	
	costitutivo, di cui i presenti patti statutari fanno parte	
	integrante, valgono le disposizioni legislative sulla società	
	cooperativa diverse da quelle rette coi principi della	
	mutualità prevalente.	
	F.to Santangelo Concetta, Mancuso Maria, Muoio Roberta,	
	Carmela Portale notaio	
	E' copia conforme all'originale che di rilascia per uso	
	C.C.I.A.A., imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite	
	la C.C.I.A.A. di Catania autorizzata con Provvedimento	
	dell'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Sicilia	
	n.106430 del 21 dicembre 2001.	
	38	